



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla trattazione cartolare del 20/04/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 9903 /2016 R.G.** promossa da:

GIUSEPPINA PICCINNO, nata a Casagiove (CE), il 24/10/1966, rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria MARTIGNETTI, presso il quale elettivamente domicilia in via Abramo Lincoln, n. 233, Caserta, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: ratei agli eredi

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso introduttivo del 15.11.2016 l'odierna ricorrente, nella qualità di erede del defunto padre sig. Ciro Piccinno – titolare di pensione categoria ET (dipendenti pubblici servizi di trasporto) n. 00438322 e VO (pensione vecchiaia lavoratore dipendente) n. 10037104 – ha lamentato la sospensione immotivata dell'erogazione dei ratei delle stesse da parte del convenuto nei mesi di luglio 2015, agosto 2015, settembre 2015, ottobre 2015, novembre 2015 (versata a seguito di sollecito), dicembre 2015 (compresa la tredicesima mensilità) e gennaio 2016, per un totale di €. 12.990,10, come da comunicazioni mensili dell'INPS sulla posizione personale *on line* del *de cuius* allegate. Premesso di aver provveduto a sollecitare il pagamento in data 10/03/2016 e di non aver ricevuto alcun riscontro, ha agito in giudizio per il pagamento della quota di 1/4 del totale, per € 3.247,52, chiedendo la condanna dell'Istituto al versamento della sorta



capitale maggiorata degli interessi come per legge, vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Dopo autorizzazione alla rinotifica, instauratosi validamente il contraddittorio, si costituiva l'Inps, il quale – resistendo con svariate argomentazioni - eccepiva l'omessa allegazione e prova della qualità di erede dell'istante e deduceva, altresì, l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa e, segnatamente, dei modelli AP70 ed Ap23 in via telematica, chiedendo il rigetto del ricorso, con la vittoria delle spese di giudizio.

Concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, adottato per fronteggiare l'emergenza Covid-19, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

La discussione è avvenuta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo.

Del resto, il verbo *“scambiare”*, in senso transitivo pronominale, significa *“indirizzarsi reciprocamente”*, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

In ogni caso, nessuna delle parti, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte delle altre, ha sollevato problemi di sorta.

La domanda è improponibile non essendo stata data la prova della effettiva presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento della specifica prestazione oggetto del presente giudizio (domanda di pagamento all'erede dei ratei della pensione in godimento al *de cuius*).

Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale invocato dall'Ente Previdenziale; in particolare, si intende rifarsi alla sentenza della Corte d'Appello n. 3438/2018 allegata, che esprime un principio di ordine generale e di cui vengono dappresso riportate le motivazioni: *“Secondo l'art. 38 Costituzione, la sede naturale di attuazione del diritto dei cittadini alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è la sede amministrativa e non quella giudiziaria.*

L'Amministrazione attraverso gli enti strumentali dello Stato esercita la funzione di garanzia primaria dei diritti sociali, ed è legittimata dall'art.38 Cost. all'accertamento dei diritti da essi garantiti, mentre la giurisdizione opera in seconda battuta come funzione di garanzia secondaria. Da tale norma fondamentale (art. 38, 4° comma Cost.) deriva l'affermazione che la domanda giudiziale deve essere sempre preceduta dalla domanda amministrativa. Dall'art. 38, 4° comma Cost. deriva, in definitiva, il principio della improponibilità della domanda giudiziale se non preceduta da domanda amministrativa;



principio di cui si fa continuamente utilizzazione in tutta la materia del processo previdenziale ed assistenziale.

Il principio di improponibilità della domanda giudiziale è stato affermato più volte e discende, appunto, dal rilievo semplice ma di fondamentale importanza che le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono erogate da enti pubblici strumentali dello Stato (a norma dell'art. 38 Cost., 4° comma) sicché vi è una carenza temporanea di giurisdizione in caso di mancanza della domanda all'ente competente a riconoscere la prestazione.

Sul piano legislativo è l'art. 7 della legge 533/1973, la legge di riforma del processo del lavoro che prevede la formazione del silenzio-rifiuto in caso di mancata risposta dell'Istituto nei 120 giorni dalla presentazione della domanda. La norma così prevede: in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato. La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto la tesi della improponibilità rilevabile in ogni stato e grado di ufficio a tutela dell'interesse pubblico" (cfr. Cass. 16592/2014, Cass. 30.1.2014 n. 2063, Cass. n.11756/2004, ove si afferma la irrilevanza della non contestazione dell'INPS essendo la improponibilità rilevabile di ufficio; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092; Cass. n. 26146/2010, Cass. sez. lav., 6 ottobre 2009, n. 21330).

Come la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare, pure dopo l'entrata in vigore della L. 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce, nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo, un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda); senza che in contrario, d'altronde, possano trarsi argomenti dall'art. 8 della citata legge (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo) o dall'art. 443 c.p.c., che con disposizione insuscettibile d'interpretazione estensiva e adoperando (con riguardo alla fase amministrativa) il termine "ricorso" nella sua accezione propria e non coincidente con quella del termine di "domanda" sancisce (con previsione con la quale è in sintonia la norma dell'art. 148 disp. att. c.p.c.) la semplice improcedibilità anziché l'improponibilità della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo (iniziato con la proposizione della domanda in sede amministrativa e proseguito, dopo il mancato accoglimento di questa, con la presentazione del ricorso nella stessa sede).

Depone in questo preciso senso giustappunto la pronuncia della Cassazione invocata da parte istante, (cfr. Cass. sent. 14412/19), che chiaramente statuisce: "l'art. 111, 1° comma, Cost. stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di "giusto processo" indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuati, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio.

La disposizione costituzionale citata impone di escludere che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all'art. 443 c.p.c. possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, l'Inps, stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale.



In conclusione, pertanto, deve affermarsi che l'Inps non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità della domanda".

Quindi, mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., è prevista solo ed esclusivamente per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni, presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'Ente, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (*ex plurimis* Cass. 5149/2004, 12661/1995).

Inoltre ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria, non è sufficiente la presentazione in sede amministrativa di una qualsiasi domanda amministrativa avente ad oggetto una prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile, con quella poi richiesta in sede giudiziaria essendo, viceversa necessario che in sede amministrativa sia richiesta la medesima prestazione oggetto del successivo giudizio (cfr. Cass. 6941/2005, 4463/2000).

A ciò si aggiunga che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella L. 122/2010, ha previsto all'art. 38 comma 5 che *"Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, [...] gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi"*.

In attuazione di tale disposizione normativa l'Inps con determinazione presidenziale n. 170/2010, ha previsto la sostituzione delle tradizionali modalità di invio delle istanze all'INPS con la presentazione esclusiva in via telematica fissando come data ultima per la proposizione delle domande in forma cartacea il 1° aprile 2011.

Da tale data, pertanto, le domande aventi ad oggetto prestazioni assistenziali e previdenziali, dovranno essere presentate in via telematica tramite l'utilizzo del web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite pin dispositivo attraverso il portale dell'Istituto.

A seguito, pertanto, della entrata in vigore di tale disciplina le modalità elencate diventano le uniche forme consentite per la proposizione di una domanda amministrativa, con la conseguenza che le domande proposte con modalità difformi devono ritenersi come non proposte.

Orbene come risulta dalla documentazione in atti l'istante, nella qualità di erede del *de cuius*, non ha presentato domanda amministrativa all'Inps per il pagamento dei ratei maturati e non riscossi a titolo di pensione di vecchiaia cat. ET e VO intestata al padre (cfr. allegato nominato *"sollecito"*), nessuna prova è stata offerta circa la presentazione di



apposita domanda amministrativa mediante l'invio dei modelli AP70 e AP23, che non sono stati prodotti agli atti; piuttosto è stata offerta in comunicazione una semplice istanza fatta dal defunto padre di costituzione in mora e diffida a mezzo della Difesa e inviata mediante pec privata.

È evidente che l'odierna ricorrente ha intrapreso il giudizio direttamente, senza richiedere i ratei della prestazione maturati dal *de cuius* all'INPS.

Ad avviso di questo giudice, per tutto quanto esposto, era indispensabile una nuova domanda amministrativa proposta dall'erede diretta ad ottenere i ratei maturati della prestazione, che l'INPS non avrebbe mai potuto erogare senza conoscere gli effettivi titolari del diritto.

Difatti, in base alle regole della successione, correttamente richiamate dall'INPS, l'eredità, sia essa per legge o per testamento, si acquista unicamente per accettazione (art. 459 c.c.).

Invero, Piccinno Giuseppina ha data per presupposta la propria legittimazione attiva, deducendo di essere figlia del defunto Piccinno Ciro, senza nemmeno allegare in via generica il titolo della successione e l'acquisto della qualità di erede.

Sul punto, giova ricordare che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede del chiamato: a tale effetto è infatti necessaria anche l'accettazione mediante *aditio* oppure per effetto di *pro herede gestio* o ancora per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.

Ne consegue che, in ipotesi di azione di recupero da parte del preteso erede per crediti del *de cuius*, incombe su chi si reputa creditore, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato (cfr. Cass. n. 10525 del 2010).

Da ultimo la Corte di Cassazione ha chiarito che *"in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c."* (cfr. Corte di Cassazione sezione L., sent. n. 21436 del 30/08/2018).

Nel caso di specie, sebbene l'onere in questione potesse essere considerato assolto con la proposizione del ricorso giudiziario - vale la pena di ribadire che la accettazione tacita si configura come un *"comportamento concludente del chiamato all'eredità"* (Cass. n.21902/2011) e che ai fini di essa possono essere significative attività di concreta gestione dei beni del *de cuius* che esplicitino il chiaro interesse dell'erede a subentrare nell'asse ereditario e a rivendicare il pagamento di crediti del *de cuius* – insuperabile è la circostanza che la ricorrente non ha esplicitato la propria qualità nelle forme previste al debitore INPS.

Deve considerarsi, in ragione della esigenza di garantire la stabilità e certezza dei rapporti giuridici tra le parti, la necessità di realizzare una equilibrata coesistenza tra il diritto dell'erede a scegliere se subentrare o meno nel patrimonio del *de cuius* (nel termine della



prescrizione decennale a lui assegnato dall'art. 480 c.c.), e la necessità di chiarezza per i creditori e i debitori.

Gli eredi per ottenere il pagamento della prestazione devono provare la loro qualità in ogni modo legittimo all'Inps, che in caso contrario rischierebbe di pagare male con tutte le conseguenze di legge.

È la legge civile in materia di successioni che impone ad un creditore del *de cuius* di pagare agli eredi che tale qualifica devono provare.

Solo chi è erede può agire per il recupero dei beni ereditari anche nei confronti dei terzi.

Di conseguenza e indipendentemente dal modulo predisposto o meno dall'Inps, l'attuale ricorrente per poter ottenere il pagamento della prestazione dovuta al suo *de cuius* doveva provare la sua qualità di erede all'Inps e non risulta che l'abbia fatto.

Pertanto l'Inps, in assenza di una prova della detta qualità, correttamente non ha provveduto a pagare il dovuto.

Il rigetto integrale della domanda giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi del DL 55/2014, avuto riguardo alla natura della controversia, seriale e involgente questioni di limitata complessità.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, così definitivamente provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna la ricorrente soccombente, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 844,00 comprensivi di spese generali, iva e cpa, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 20 aprile 2020.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*

